

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 2-9054

Dipendente Dr. Matteo Barbero, autorizzazione, in sanatoria, ad assumere incarico di Consulenza tecnica a favore dell'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Con nota pervenuta il 22 gennaio 2019 – ns. prot. n. 1297/A1006C, il Dr. Matteo Barbero, già funzionario regionale assegnato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, cessato il 31/03/2019, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di Consulenza tecnica come supporto tecnico-giuridico e contabile all'attività delle Consulte "Politiche Istituzionali e Riforme, Finanze, Bilancio, Personale" e "Piccoli Comuni, Unione di Comuni" a favore dell'Associazione ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) – Sezione regionale del Piemonte. L'incarico prevedeva un impegno di circa 80 ore, fino al 31 dicembre 2019.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali relativi degli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente;

precisato che al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, alcun incarico di consulenza;

preso atto che, come da istruttoria degli uffici competenti, nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

richiamato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.r. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico deve avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, il dipendente ha comunicato che per l'attività in oggetto è previsto un compenso, nei limiti di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 3.4.2017;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, in sanatoria, fino al 31.3.2019, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, il Dr. Matteo Barbero, a svolgere l'incarico di Consulenza tecnica come supporto tecnico-giuridico e contabile all'attività delle Consulte "Politiche Istituzionali e Riforme, Finanze, Bilancio, Personale" e "Piccoli Comuni, Unione di Comuni" a favore dell'Associazione ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) – Sezione regionale del Piemonte.

- di dare atto che l'espletamento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza e, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti, che verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)